

REGOLAMENTO (UE) N. 155/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2014

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità trasmette le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda di Vitabiotics Ltd., presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di L-tirosina e il contributo alla normale

sintesi di dopamina (domanda n. EFSA-Q-2011-00319) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «L-tirosina è essenziale per la formazione naturale di dopamina».

- (6) Il 20 luglio 2011 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo cui il ruolo di L-tirosina nella sintesi normale delle catecolamine per la popolazione generale è già stato oggetto di un precedente parere ⁽³⁾ dall'esito favorevole, nel contesto della valutazione delle domande di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, e L-tirosina è il punto di partenza per la sintesi di tutte le catecolamine, tra cui la dopamina. Pertanto, l'Autorità concludeva che era stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di L-tirosina in una dieta con un'adeguata quantità di proteine e il contributo alla normale sintesi di dopamina e proponeva quali condizioni d'uso appropriate che «un alimento dovrebbe essere almeno una fonte di proteine come da allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006».
- (7) La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato l'opportunità di autorizzare l'indicazione sulla salute che riflette tali conclusioni nelle condizioni d'uso proposte, poiché l'autorizzazione può anche essere legittimamente negata, se le indicazioni sulla salute non soddisfano altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole dell'Autorità. Nella sua risposta del 9 novembre 2012 alla richiesta di chiarimenti della Commissione, tra l'altro, sulle prove fornite in relazione all'indicazione sulla salute riguardante L-tirosina e le condizioni d'uso proposte, l'Autorità ha sottolineato che le sue conclusioni su tale indicazione si basavano sul ruolo biochimico associato di L-tirosina, come contenuta nella proteina e ha aggiunto che, sulla base degli elementi di prova presentati, non era in grado di fornire un'indicazione quantitativa dell'apporto quotidiano di L-tirosina necessario di per sé per produrre l'effetto fisiologico benefico. Non è quindi possibile stabilire condizioni d'uso specifiche di questa indicazione al fine di garantire che L-tirosina sia contenuta nel prodotto finale in una quantità tale da produrre l'effetto fisiologico benefico conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1924/2006. In assenza di tali condizioni d'uso specifiche, l'effetto benefico della sostanza alla quale si riferisce l'indicazione non può essere garantito e di conseguenza questa indicazione potrebbe essere fuorviante per il consumatore. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ EFSA Journal 2011; 9(7):2290.

⁽³⁾ EFSA Journal 2011; 9(6):2270.

- (8) In seguito alla domanda di Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il consumo di ferro e il mantenimento della crescita normale dei capelli (domanda n. EFSA-Q-2012-00059) ⁽¹⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Riduzione della perdita eccessiva dei capelli nelle donne non in menopausa».
- (9) Il 15 marzo 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra l'assunzione di ferro e il mantenimento della crescita normale dei capelli. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (10) In seguito alla domanda di Biocodex, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante il consumo di citrullina malato e il recupero più veloce dall'affaticamento muscolare dopo l'esercizio fisico (domanda n. EFSA-Q-2011-00931) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Mantenimento dei livelli di adenosina trifosfato (ATP) tramite una riduzione dei lattati in eccesso, ai fini di un miglioramento del recupero dall'affaticamento muscolare».
- (11) L'11 maggio 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di citrullina malato e l'effetto indicato. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (12) In seguito alla domanda di Nutrilinks Sarl, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di *Eff_{EXT}*TM e il mantenimento della mobilità normale delle articolazioni (domanda n. EFSA-Q-2012-00384) ⁽³⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l'altro, nel modo seguente: «Contribuisce a sostenere la flessibilità delle articolazioni».
- (13) Il 14 dicembre 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di *Eff_{EXT}*TM e l'effetto indicato. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (14) In seguito alla domanda di Nutrilinks Sarl, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell'olio di krill e il mantenimento del benessere delle articolazioni (domanda n. EFSA-Q-2012-00385) ⁽⁴⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l'altro, nel modo seguente: «Contribuisce a migliorare il benessere delle articolazioni sensibili».
- (15) Il 14 dicembre 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di olio di krill e l'effetto indicato. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (16) In seguito alla domanda di Nutrilinks Sarl, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di un estratto di vinaccioli di *Vitis vinifera* L. e il mantenimento del flusso normale di sangue venoso (domanda n. EFSA-Q-2012-00387) ⁽⁵⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l'altro, nel modo seguente: «Contribuisce a favorire la circolazione venosa nelle gambe».
- (17) Il 14 dicembre 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo dell'estratto di vinaccioli di *Vitis vinifera* L. e l'effetto indicato. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (18) In seguito alla domanda di Nutrilinks Sarl, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di un estratto di vinaccioli di *Vitis vinifera* L. e «Aiuta a ridurre il gonfiore alle gambe» (domanda n. EFSA-Q-2012-00388) ⁽⁶⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l'altro, nel modo seguente: «Aiuta a ridurre il gonfiore alle gambe».
- (19) Il 14 dicembre 2012, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale osservava che la domanda faceva riferimento alla riduzione dell'edema periferico nel contesto di condizioni cliniche croniche (per esempio insufficienza venosa cronica) e concludeva che, sulla base dei dati presentati, tale riduzione dell'edema periferico nel contesto di condizioni cliniche croniche rappresenta un obiettivo terapeutico per il loro trattamento.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2012; 10(3):2602.

⁽²⁾ EFSA Journal 2012; 10(5):2699.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):3002.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):3003.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):2996.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):2997.

- (20) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 integra i principi generali della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE stabilisce che l'etichettatura non deve attribuire al prodotto alimentare la proprietà di prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà. Di conseguenza, essendo vietata l'attribuzione di proprietà mediche ai prodotti alimentari, l'indicazione relativa agli effetti di un estratto di vinaccioli di *Vitis vinifera* L. e ad «Aiuta a ridurre il gonfiore alle gambe» non deve essere autorizzata.
- (21) In seguito alla domanda di Roxlor Nutra LLC, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Cynatine® e il mantenimento della mobilità normale delle articolazioni (domanda n. EFSA-Q-2012-00570) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l'altro, nel modo seguente: «Il consumo giornaliero di 500 mg di Cynatine® aiuta a mantenere la flessibilità delle articolazioni».
- (22) Il 14 dicembre 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Cynatine® e l'effetto indicato. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (23) In seguito alla domanda di Actina, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di OXY 280 e la riduzione del peso corporeo (domanda n. EFSA-Q-2012-00572) ⁽³⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l'altro, nel modo seguente: «OXY 280 aiuta a perdere peso».
- (24) Il 14 dicembre 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di OXY 280 e l'effetto indicato. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (25) In seguito alla domanda di Nutrilinks Sarl, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di un estratto di vinaccioli di *Vitis vinifera* L. e «Favorisce il drenaggio corporeo nel caso di accumulo di acqua» (domanda n. EFSA-Q-2012-00574) ⁽⁴⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l'altro, nel modo seguente: «Favorisce il drenaggio corporeo nel caso di accumulo di acqua».
- (26) Il 14 dicembre 2012, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale osservava che l'effetto indicato si riferisce al mantenimento del flusso normale di sangue venoso. L'Autorità osservava inoltre che la stessa relazione con la salute era già stata oggetto di valutazione in un precedente parere ⁽⁵⁾ dall'esito sfavorevole e che i riferimenti forniti per la dimostrazione scientifica di questa indicazione erano già stati esaminati in tale parere precedente. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (27) In seguito alla domanda di Nutrilinks Sarl, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di estratti di *Paullinia cupana* Kunth (guaranà) e di *Camellia sinensis* (L.) Kuntze (tè verde) e la riduzione del peso corporeo (domanda n. EFSA-Q-2012-00590) ⁽⁶⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l'altro, nel modo seguente: «Contribuisce a bruciare il grasso».
- (28) Il 14 dicembre 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di una combinazione di estratti di *Paullinia cupana* Kunth (guaranà) e di *Camellia sinensis* (L.) Kuntze (tè verde) e l'effetto indicato. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (29) In seguito alla domanda di Nutrilinks Sarl, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di licopene, vitamina E, luteina e selenio e «Contribuisce a preparare e attivare l'abbronzatura» (domanda n. EFSA-Q-2012-00593) ⁽⁷⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata, tra l'altro, nel modo seguente: «Contribuisce a preparare e attivare l'abbronzatura».

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):3004.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):2999.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):2998.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):2996.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):3000.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):3001.

- (30) Il 14 dicembre 2012, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale osservava che l'effetto indicato si riferisce all'aumento della pigmentazione della pelle (vale a dire l'abbronzatura) che può contribuire a proteggere la pelle nei confronti dei danni indotti dai raggi UV. L'Autorità osservava inoltre che la stessa relazione con la salute era già stata oggetto di valutazione in un precedente parere⁽¹⁾ dall'esito sfavorevole e che il riferimento fornito per la dimostrazione scientifica di questa indicazione era il medesimo reso disponibile in tale parere precedente. L'indicazione non è quindi conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (31) L'indicazione sulla salute relativa agli effetti di un estratto di vinaccioli di *Vitis vinifera* L. e ad «Aiuta a ridurre il gonfiore alle gambe» è un'indicazione sulla salute che attribuisce proprietà medicinali agli alimenti oggetto della stessa, il che è vietato per i prodotti alimentari.
- (32) Le indicazioni sulla salute relative a OXY 280 e alla combinazione di estratti di *Paullinia cupana* Kunth (guaranà) e di *Camellia sinensis* (L.) Kuntze (tè verde) sono indicazioni sulla salute del tipo citato all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006 e beneficiano dunque del periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 6, di tale regolamento. Tuttavia, dato che le richieste non sono state presentate prima del 19 gennaio 2008, non è rispettata la condizione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), di detto regolamento e quindi queste indicazioni sulla salute non possono beneficiare del periodo transitorio previsto in tale articolo.
- (33) Le altre indicazioni sulla salute oggetto del presente regolamento sono indicazioni sulla salute a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, che beneficiano del periodo transitorio previsto all'articolo 28, paragrafo 5, di detto regolamento

fino all'adozione dell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite, a condizione che siano conformi a tale regolamento.

- (34) L'elenco delle indicazioni sulla salute consentite è stato istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione⁽²⁾ e si applica a partire dal 14 dicembre 2012. Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, la cui valutazione non è stata completata dall'Autorità o che non sono state prese in considerazione dalla Commissione entro il 14 dicembre 2012 e che a norma del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle dichiarazioni sulla salute consentite, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale esse possono ancora essere utilizzate, al fine di permettere agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali competenti di adeguarsi al loro divieto.
- (35) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le indicazioni sulla salute elencate nell'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione europea, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1, utilizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono tuttavia essere ancora utilizzate per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ EFSA Journal 2012; 10(9):2890.

⁽²⁾ GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.

ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Numero di riferimento del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	L-tirosina	L-tirosina è essenziale per la formazione naturale di dopamina	Q-2011-00319
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Ferro	Riduzione della perdita eccessiva dei capelli nelle donne non in menopausa	Q-2012-00059
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Citrullina malato	Mantenimento dei livelli di adenosina trifosfato (ATP) tramite una riduzione dei lattati in eccesso, ai fini di un miglioramento del recupero dall'affaticamento muscolare	Q-2011-00931
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Eff _{EXT} TM	Contribuisce a sostenere la flessibilità delle articolazioni	Q-2012-00384
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Olio di krill	Contribuisce a migliorare il benessere delle articolazioni sensibili	Q-2012-00385
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Estratto di vinaccioli di <i>Vitis vinifera</i> L.	Contribuisce a favorire la circolazione venosa nelle gambe	Q-2012-00387
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Estratto di vinaccioli di <i>Vitis vinifera</i> L.	Aiuta a ridurre il gonfiore alle gambe	Q-2012-00388
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Cynatine®	Il consumo giornaliero di 500 mg di Cynatine® aiuta a mantenere la flessibilità delle articolazioni	Q-2012-00570

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Numero di riferimento del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	OXY 280	OXY 280 aiuta a perdere peso	Q-2012-00572
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Estratto di vinaccioli di <i>Vitis vinifera</i> L.	Favorisce il drenaggio corporeo nel caso di accumulo di acqua	Q-2012-00574
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Una combinazione di estratti di <i>Paullinia cupana</i> Kunth (guaranà) e di <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze (tè verde)	Contribuisce a bruciare il grasso	Q-2012-00590
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Una combinazione di licopene, vitamina E, luteina e selenio	Contribuisce a preparare e attivare l'abbronzatura	Q-2012-00593